

IN NOME DI SUA MAESTA
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Carpeneto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Causa Penale del P. M.
e della Parte Civile OTTOLIA VIRGINIA
di Gio. Batta, vedova Quarati, residente
in Genova

CONTRO

ORSI PIETRO fu Sebastiano e fu Fran-
cesca Bianchi, nato a Montaldo Borm.
il 4 Novembre 1855, ove risiede, pos-
sidente

IMPUTATO

a) del reato di cui agli articoli 1 ca-
povero primo e 4 del Decreto Legge
Luogotenenziale 12 Aprile 1917, N. 729,
per avere preparato a scopo di vendita
circa 40 Ettoltri di vino non genuino
perchè annacquato come ebbe a consta-
tarsi in seguito a prelievi fatti in Mon-
taldo Bormida nella cantina dell'Orsi il
16 Marzo 1918.

b) del reato previsto e punito dal-
l'art. 114 testo unico delle leggi sanitarie
1. Agosto 1907, N. 636, per avere rite-
nuto per vendere circa Ettoltri 110 di
vino contenuto in tre botti, riconosciuto
alterato per malattia, in seguito a prelievi
fatti nella cantina di esso Orsi in Mon-
taldo Bormida il 26 Febbraio 1918.

FATTO

La Sig.ra Ottolia Virginia Vedova Qua-
rati, nell'autunno ultimo aveva concluso
contratto verbale con Orsi Pietro fu Se-
bastiano di Montaldo Bormida, per l'acqui-
sto di circa 200 Ettoltri di vino al prezzo
unitario di lire 80 l'Ettoliro (L. 40 la locale
brentina). Dopo averne ritirato una parte nel
gennaio 1918, la quale trovò di qualità
buona, ella denunciava l'Orsi al Coman-
dante di questa Stazione dei RR. Carabi-
nieri, perchè quegli deteneva nella sua
cantina in regione S. Michele di Montaldo
Bormida del vino sofisticato come alla
compratrice constava da analisi chimiche
eseguite su campioni richiesti all'Orsi
successivamente alla prima spedizione di
vino.

Questo Maresciallo Guelpa Arcangelo,
delegato dal Direttore della R. Stazione
Enologica di Acqui, il 27 febbraio recatosi
nella cantina dell'Orsi trovava tre botti
della capacità di circa 60 Ettoltri l'una,
di cui due piene per circa due terzi e l'altra
poco più della metà con strato di fioretta
e contenente delle vinacce.

Da ciascuna di dette botti prelevava
circa 2 litri e dei complessivi sei litri fa-
ceva una miscela riempiendone 4 botti-
glie di cui 2 vennero rilasciate alla Gaggio
Antonia moglie dell'Orsi e le altre vennero
mandate alla Stazione Enologica di Asti.

Il 16 marzo seguente lo stesso Mare-
sciallo, nella cantina suddetta prelevava
quattro bottiglie dalla sola botte conten-
ente vino e vinacce e trasmetteva in Asti
i campioni per l'analisi chimica.

Quella Stazione Enologica, in data 12
aprile denunciava all'Ill.mo Sig. Procura-
tore del Re in Acqui, l'Orsi, dichiarando
che dall'analisi eseguita sul campione di
vino N. 1 (prelievo del 27 febbraio 1918)
risultava quel vino non adatto al consumo
perchè alterato per malattia, ed il vino
N. 2 (prelievo del 16 Marzo 1918) alterato
e non genuino per annacquamento.

Con decreto di citazione del 27 Maggio
ultimo di questa Pretura, veniva l'Orsi
chiamato a rispondere dei reati specificati
nei due capi di imputazione, ma il difensore
dell'imputato chiedeva che, previo rinvio della
causa, venisse ordinato un accertamento
peritale analitico sul vino contenuto nelle
due botti senza vinacce che assumeva esse-
re d'un solo tipo, e che fosse precisata la
quantità di vino esistente nella botte con-
tenente anche delle vinacce.

Con ordinanza pretoriale del 9 Giugno
emanata in applicazione dell'articolo 368
Cod. Proc. Penale, fu mandato al Mare-
sciallo di prelevare i campioni di vino se-
condo legge, da ciascuna delle due botti
esistenti nella cantina dell'Orsi, dalle quali
non fu fatto il prelievo il 16 Marzo 1918,
da spedirsi alla Stazione Enologica Speri-
mentale che avrebbe eseguito due distinte
analisi, e nominavasi perito il Geometra
Domenico Gualco perchè precisasse la
quantità di vino nella botte contenente
vinacce.

In esecuzione di questa ordinanza il
Maresciallo dei RR. Carabinieri andato il
15 giugno nella cantina dell'Orsi, consta-
tava che il vino delle due botti anzidette
era stato dal proprietario travasato in una
sola botte della capacità di Ettoltri 62 1/2
che n'era risultata piena, donde poscia il
Guelpa estrasse il liquido da analizzarsi.

Il Direttore della Stazione Enologica di
Asti, con nota del 30 Giugno informava
che il vino prelevato il 15 Giugno doveva
considerarsi come genuino, ma esponeva
delle ragioni per cui egli riteneva non do-
versi trattare dello stesso vino preceden-
tamente analizzato.

All'udienza l'Orsi assunse che egli ven-
dette alla Ottolia Virginia assieme al
vino buono della sua cantina anche del
mediocre, che nella botte contenente vi-
nacce egli aveva al vino aggiunto da 150
a 200 litri d'acqua (tre o quattro brenti-
ne) informandone la compratrice. La
Ottolia, già costituitasi Parte Civile nel
periodo istruttorio, affermò che ella aveva
comperato soltanto vino genuino, e che
l'Orsi dopo che venne eseguito il primo
prelievo di campione dal Maresciallo (27
Febbraio 1918) si recò da lei a Genova
dove risiede, ammise di aver aggiunto al
vino undici Ettoltri di acqua (22 brentine)
offrendo cento lire per risarcimento di
danni e chiese di risolvere il contratto con
l'esibire la restituzione della caparra.

DIRITTO

La propria affermazione d'aver insieme
al vino buono venduto anche una certa
quantità di vinello alla Ottolia per lire 80
l'ettoliro, prezzo unico e di compensa-
zione delle due diverse qualità di merce,
volle l'imputato confortare con le deposi-
zioni dei due testi Caneva Stefano e Fer-
raris Felice, dei quali il primo riferì che
l'Orsi nel Novembre 1917 dissegli di aver
venduto il vino alla Ottolia a lire 40 la
brenta e di aver consegnato anche venti
brentine di vinello, ed il secondo che nella
stessa epoca, discorrendo con l'Orsi seppe
da questo che aveva alienato il proprio
vino per lire 40 alla brenta alla Ottolia, la
quale le passava due botti da 20 a 25
brentine di mezzo vino.

Al contrario, quanto asserì la Parte Ci-
vile circa la qualità del vino acquistato,
venne confermato dal teste Bellingeri E-
dilio, Direttore della cantina della Ottolia,
che sostiene l'aver l'Orsi venduto sol-
tanto vino buono.

La prova che l'Orsi proponevasi al ri-
guardo è tutt'altro che raggiunta, ma ove
in ipotesi fosse conseguita potrebbe avere
influenza in un eventuale giudizio civile di
risarcimento di danni che venisse in com-
petente sede contro di lui mosso, ma
non può porta all'imputato in questo giu-
dizio, ove, prescindendo dai rapporti con-
trattuali corsi tra venditore e compratrice,
importa solo stabilire se parte del vino
dall'Orsi preparato nella sua cantina a
scopo di vendita fosse o non genuina (1.
capo di imputazione) e se l'altra parte de-
vesse considerare alterata per malattia o sana
(2. capo di imputazione).

Nei rapporti della prima imputazione
(lettera A) la reità dell'Orsi è stabilita in
maniera perspicua dalla sua stessa confe-
sione, anzitutto perchè tanto all'udienza
che prima del giudizio ammise d'aver mi-
schiato dell'acqua al vino, e la sola diffe-
renza tra le dichiarazioni da lui rese in
tempi e luoghi diversi sta circa la quantità
dell'acqua aggiunta, la quale secondo la ver-
sione data al dibattimento sarebbe stata
di tre o quattro brentine, mentre ai testi
Bellingeri Edilio ed Ottolia Andrea dichiarò
ammontare a venti brentine.

La riprova poi della non genuinità del
vino balza evidente dall'analisi chimica 10
Aprile 1918 della R. Stazione Enologica
che lo riconobbe annacquato, grandemente
deficiente di alcool, contenente un grande
eccesso di acido acetico.

La quantità di vino non genuino fram-
misto a vinacce venne all'udienza fissata
dal perito Geometra Gualco, il quale in
seguito ai rilievi ed alle operazioni in pre-
cedenza eseguite nella cantina dell'Orsi,
potette affermare che se pur non gli fu
possibile fare un calcolo di impeccabile
precisione del solo liquido, ad ogni modo,
non meno di venti ettoltri di vino an-
nacquato quella botte conteneva oltre alle
vinacce.

Deve in conseguenza punirsi l'Orsi per
aver preparato a scopo di vendita 20
Ettoltri di vino non genuino e la pena da
applicarsi è quella portata dall'art. 4 del

Decreto Legge Luogotenenziale 12 Aprile
1917, N. 729, che in concreto è di lire
300 di multa fissa e di lire. 400 di multa
proporzionale.

Una diversa definizione penale del fatto
deve escludersi. Non di truffa (tentata in
dannata ipotesi) qui trattasi, giacchè senza
seguire l'opinione che per la configurazione
di questo delitto occorra una *magna calli-
datis* o la *mise en scene*, come una meno re-
cente giurisprudenza esige, ritiene il Giu-
dice faccia duopo sianzi espliciti raggiri ed
artifici speciali con i quali venga sorpresa la
buona fede altrui; invece nel caso attuale
niuna sorpresa poteva patire la compratrice
che prima di ritirare il vino richiese i cam-
pioni per sottoporli ad analisi, come fece,
e l'annacquamento può costituire un rag-
giro od artificio perchè è manovra che
con facilità somma scopresi all'analisi chi-
mica, ed anche senza questa, non rimar-
rebbe celata al sensibile palato di un buon
gustaio di vino. Tanto meno può parlarsi,
come la parte civile pretenderebbe, del
delitto previsto dall'articolo 295 Cod. Pen.,
per un complesso di ragioni che basterà
soltanto accennare. Il suddetto articolo
così dispone: « Chiunque nell'esercizio del
proprio commercio inganna il compratore
consegnandogli una cosa per un'altra, ov-
vero una cosa per origine, qualità o quan-
tità diversa da quella dichiarata o pattuita
è punito con la reclusione sino a sei mesi
e con la multa da L. 50 a tremila ».

Esso adunque colpisce chi è commer-
ciante, e tale non può considerarsi il pro-
prietario che venda ad un negoziante di
vino il prodotto delle sue terre; vuole che
sia avvenuta la effettiva consegna della
merce per qualità diversa da quella pat-
tuita, ed alla Ottolia consegna non fu
fatta; ed in fine che la consegna avvenga
con inganno del compratore. Non sa-
ranno necessari raggiri od artifici dell'im-
portanza che occorrerebbe per ravvisarsi
una truffa ma si richiederà almeno che
il compratore trovisi nella difficoltà di
conoscere la verità ed in questo fran-
gente non si trovò la Ottolia che dal-
l'analisi dei campioni tutti nitidamente
la discoperse. Ove però per assurda ipotesi
queste considerazioni fossero fallaci, non
applicabile sarebbe l'articolo 295 dettato
per le merci di qualsiasi genere, ma gli
articoli 319 e seguenti del Codice Penale,
essendo il vino una sostanza alimentare.

Ma l'articolo 319 Cod. Penale non può
colpire l'Orsi per non avere egli contraf-
fatto od adulterato il vino in modo peri-
coloso alla salute, e neppure l'articolo 320
non avendo egli posto in vendita una so-
stanza alimentare non contraffatta nè a-
dulterata, ma pericolosa alla salute. Ri-
mane da esaminare l'articolo 322 che *icta
oculi* rivela non adatto al caso, giacchè
l'imputato non pose in vendita nè mise
altrimenti in commercio come genuino il
suo vino non genuino, ma soltanto lo pre-
parò con l'intento di venderlo. L'aver
apparechiato quel vino con l'intento di
smerciarlo null'altro può rappresentare che
un atto preparatorio non punibile nem-
meno come tentativo del delitto, all'ese-
cuzione del quale avrebbe potuto servire;
qualora poi contrariamente al vero volesse
ritenersi quell'atto non preparatorio ma
esecutivo, mai potrebbe l'imputato rispon-
dere di tentativo del delitto di cui all'ar-
ticolo 322 Cod. Penale, non consentendo
la figura del tentativo questo delitto al
pari di quello previsto dall'art. 319 Cod.
Penale (veggasi in tal senso la sentenza
del Supremo Collegio 29 febbraio 1916,
in Rivista Scuola positiva 1916 aprile pag.
341 e Rivista Penale 1916 maggio pag. 577).

Vien ribadito così che l'Orsi annac-
quando il vino altro reato non commise
all'infuori di quello previsto dall'art. 4 del
Decreto Legge Luogotenenziale 11 Aprile
1917, N. 729.

Riguardo alla seconda imputazione (let-
tera B) non emersero sicuri elementi di
colpevolezza a carico dell'Orsi. Sono ve-
nute a trovarsi di fronte due analisi chi-
miche della stessa R. Stazione Enologica
apparentemente contraddittorie nei loro re-
sponsivi peritali, l'una in data 10 aprile 1918
fatta su campioni prelevati il 27 Febbraio
ultimo che dichiarò il vino sensibilmente
alterato per malattia, e l'altra del 30 Giu-
gno eseguita sul campione preso il 15
Giugno stesso mese che ha riconosciuto
genuino il vino stesso.

Il Direttore della Stazione Enologica
colla sua nota 30 Giugno ultimo diretta
a questa Pretura, affermava non pos-
tersi ammettere che il vino ultimamente

analizzato fosse lo stesso di cui al prece-
dente prelievo del 16 Marzo e soggiun-
geva: « Infatti precedentemente furono
« prelevati due campioni da due diverse
« botti, ora vuote, entrambi sensibilmente
« alterati, di cui uno segnava gradi 9,10,
« l'altro gradi 7,40, per la qual ra-
« gione la mescolanza dovrebbe risul-
« tare superiore ad otto ed inferiore ai
« 9 gradi. Il vino invece segna gradi 9,80,
« cioè è notevolmente più alcoolico di
« quello di cui a gradazione più alta. I-
« noltre non si riscontrano nel nuovo
« campione le gravi alterazioni denunciate
« nei precedenti ».

Ora bisogna rammentare che non due
ma tre furono i prelievi eseguiti nella can-
tina dell'Orsi, cioè in data 27 Febbraio,
16 Marzo e 15 Giugno 1918, e devesi su-
bito riconoscere che il riferimento al pre-
lievo del 16 Marzo è decisivo soltanto
per il vino testè giudicato non genuino,
giacchè quel giorno fu preso del vino dalla
sola botte contenente anche delle vinacce.
Ed al contrario, pur troppo per i fini della
giustizia il 27 Febbraio furono estratti due
litri da questa medesima botte e due litri
da ciascuna delle altre due botti (sei litri
in tutto) cosicchè i due litri del vino ri-
conosciuto poi non genuino venne a for-
mare miscela con gli altri quattro appar-
tenenti a due diverse botti. Stando così
le cose non è possibile tener fede a quella
analisi di vino che venne tratto da tre
botti distinte e poi mescolato insieme, nè
il risultato della perizia su questa miscela
di vino può servire di confronto rispetto
all'analisi del vino riconosciuto non ge-
nuino, perchè questo nella misura di due litri
entrò come componente della miscela in-
sieme agli altri quattro presi dalle altre
due botti, delle quali in verità oggi igno-
rasi che qualità di vino ciascuna contene-
sse il 27 Febbraio e che quantità, senza
di cui ogni calcolo aritmetico di medie
sarebbe campato in aria. Per avere una
seria base di giudizio si sarebbe dovuto
quel giorno prendere i campioni distinta-
mente da ciascuna delle tre botti e non
fare miscela del vino spillatone, inquanto-
chè se una di esse certamente conteneva
vino non genuino, non può escludersi che le
altre due oppure una delle medesime a-
vesse del vino buono, nè può negarsi as-
solutamente che il vino non genuino fa-
cendo parte della miscela non la deterio-
rasse tutta.

Da quella inesattezza nell'eseguire i pre-
lievi che non può essere sanata da nes-
sun ragionamento deduttivo che rischia
di essere cervellotico, nasce incertezza e
dubbio, i quali vanno a beneficio dell'im-
putato.

Il pagamento della multa in lire sette-
cento complessive cui si condanna l'Orsi,
vuole il Giudice sospendere in considera-
zione dei buoni precedenti di lui.

Va ordinata la confisca del vino non
genuino e nelle spese del giudizio con-
dannato l'Orsi, nonché in quelle di parte
civile e nel risarcimento di danni verso
la stessa da liquidarsi in separata sede.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 e 4 p. p. e ultimo
capov. 22 del Decreto Legge Luogotenenziale
12 Aprile 1917, N. 729 - 421, 422,
423, 429, 430 Cod. Proc. Penale.

Dichiara l'Orsi Pietro colpevole del reato
di cui alla lettera A) del capo di imputa-
zione e lo condanna alla pena della multa
fissa in lire 300 ed alla multa proporzio-
nale di lire 400, al pagamento delle spese
processuali nonchè di parte civile ed al
risarcimento dei danni verso questa, da
liquidarsi in separata sede.

Ordina la confisca del vino non genuino.
Sospende il pagamento della multa an-
zidetta per la durata di anni cinque.

Assolve l'imputato Orsi Pietro dall'im-
putazione di cui alla lettera B) per insuffi-
cienza di prove.

Ordina che la presente sentenza sia a
spese del condannato pubblicata nei giorna-
li la *Gazzetta d'Acqui* e l'*Ancora* della
stessa Città, ed affissa all'albo della Camera
di Commercio di Alessandria, del Comune
di Montaldo Bormida e del Comizio A-
grario di questa Provincia.

Carpeneto, 21 Agosto 1918.

f.ti all'originale: CARILLO, Pretore —
ADORNO, Cancelliere.

Copia conforme all'originale

Carpeneto, 14 Settembre 1918.

Il Cancelliere: ADORNO